

## La «colpa di organizzazione» in ambito sanitario: figure coinvolte e profili di responsabilità

Venezia, 24 giugno 2017

Avv. Salvatore Pellegrino

<u>Legge 8 marzo 2017 n. 24</u> Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (<u>G.U. n. 64 del 17 marzo 2017</u>)

## Art. 1 Sicurezza delle cure in sanità

- 1.La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività.
- 2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

.

### Art. 1 Sicurezza delle cure in sanità

• • •

3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

### Art. 2

Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al **Difensore civico** regionale o provinciale

Istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.

## Art. 3 Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità

... L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui all'articolo 5, di linee di indirizzo, individua idonee **misure per la prevenzione e la gestione** del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.

Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

**LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

**Art. 1, co. 538**, La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta

un interesse primario del Sistema sanitario nazionale perché consente maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente.

Art. 1, co 539. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al co. 538 ... ai fini di cui all'art. 3-bis del d.l. n. 158/2012, ... le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management), per l'esercizio dei seguenti compiti:

- a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari...
- b) rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;
- c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;
- d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e ...

Art. 1, co 540. L'attività di gestione del rischio sanitario

è coordinata da

personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

Art. 1, co. 541, Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di accrescimento dell'efficienza del settore sanitario previste dai commi da 521 a 552 e alle misure di prevenzione e gestione del rischio sanitario di cui ai commi da 538 a 540, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, le regioni e le province autonome ...

Decreto del Commissario ad Acta 4 novembre 2016, n. U00328 Approvazione delle "Linee Guida per l'elaborazione del Piano Annuale di Risk Management (PARM)". Regione Lazio

- 3. OBIETTIVI ... quattro obiettivi strategici su cui le aziende sono chiamate a declinare almeno cinque attività...:
- a. Diffondere la cultura della sicurezza delle cure.
- b. Migliorare l'appropriatezza assistenziale ed organizzativa, attraverso la promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e monitoraggio e/o contenimento degli eventi avversi.
- c. Favorire una visione unitaria della sicurezza, che tenga conto non solo del paziente, ma anche degli operatori e delle strutture.
- d. Partecipare alle attività regionali in tema di risk management.

*Infermiere* 

## Operatore socio sanitario

Responsabilità

Medico

Struttura Sanitaria

## Inefficienze organizzative...



- ✓ Disponibilità di ambienti adeguati
- ✓ Strumentazione
- ✓ Disponibilità del personale (orario di lavoro, turni, equipe, ecc)
- ✓ Mancata adozione di procedure e/o linee guida di gestione del rischio clinico (anche con riguardo alla collaborazione tra tutte le figure professionali coinvolte)

# Lo so che lassù qualcuno mi ama, il problema è quaggiù



## Grazie per l'attenzione